

**D.M. 1 dicembre 2000, n. 411.**

**Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.**

(GU n. 11 del 15 gennaio 2001)

-----

**Art. 1**

1. Nell'allegato II - Sezione 1: Parte B, Additivi per materie plastiche, del decreto ministeriale 21 marzo 1973, sostituito dall'allegato I del decreto ministeriale 24 settembre 1996, n. 572, e modificato da ultimo con il decreto ministeriale 15 giugno 2000, n. 210, alle voci «acetil-tri-2-etilesil-citrato» e «di-isobutiladipato» le condizioni e limitazioni d'impiego sono modificate inserendo nella colonna «restrizioni» la seguente dizione: «Limite di migrazione specifica = 3 ppm».

2. All'allegato II - Sezione 4: Parte A, 3) Sostanze ausiliarie, è inserita la seguente voce «copolimero per usi fluoroalchilacrilato: per il trattamento di carte e cartoni in quantità non superiore allo 0,5°/a p/p».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano agli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

-----